

STATUTO SOCIETA' ITALIANA DI GENETICA UMANA
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 ottobre 2017



ART.1 - DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

- 1.1 E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata Società Italiana di Genetica Umana (SIGU).
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma e sede operativa nel luogo indicato dal Presidente pro- tempore della SIGU.
- 1.3 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto

ART. 2 - FINALITA'

2.1 La Società Italiana di Genetica Umana è una associazione senza scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; l'associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM). I legali rappresentanti dell'associazione non devono esercitare attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.

L'associazione e i suoi legali rappresentanti svolgono la propria attività in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro.

2.2 Sono obiettivi dell'Associazione:

- a- promuovere la ricerca scientifica nel campo della Genetica Umana e Medica;
- b - contribuire al progresso della Genetica Umana e Medica in tutti i suoi aspetti;
- c - stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti della Genetica Umana e Medica, anche per quanto attiene alla salute e alle malattie dell'uomo;
- d - contribuire al programma dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) nel campo della Genetica Umana e Medica;
- e - collaborare con i Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche
- f - collaborare con Agenzie pubbliche, con altre Società scientifiche e in generale altri Enti, al fine di promuovere ricerche e studi nell'ambito della Genetica Umana e Medica

2.3 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si impegna a:

- a - realizzare annualmente il proprio Congresso nazionale;
 - b - promuovere seminari, corsi, conferenze, simposi
 - c - proporsi come struttura di riferimento e di indirizzo per problemi di interesse scientifico e sanitario concernenti la Genetica Umana e Medica in tutti i suoi aspetti e in particolare:
 - o elaborando documenti quali: linee guida, raccomandazioni, standard di qualità, dichiarazioni su argomenti di pubblico interesse, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche, con l' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) e con le Agenzie Sanitarie Regionali (ASR) e in generale con altri Enti e Istituzioni;
 - o collaborando alla preparazione degli Specialisti di Genetica Medica ed alla promozione della loro professionalità;
 - o fornendo pareri in merito alla istituzione di strutture pubbliche di Genetica Medica e promuovendo con ogni mezzo la pubblica consapevolezza sulle funzioni, le potenzialità e i servizi offerti da dette strutture.
 - d) Pubblicare sul sito istituzionale, costantemente aggiornato, l'attività scientifica dell'associazione.
- Per conseguire gli obiettivi dettagliati al punto 2.3, l'Associazione si avvale di gruppi di lavoro e di commissioni, la cui istituzione e funzione viene definita dal Regolamento dell'Associazione.
- L'Associazione prevede sistemi di verifica e certificazione della qualità delle attività svolte.

ART. 3 - PATRIMONIO e RISORSE

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) da quote sociali e contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti ecc.) degli associati;
- 2) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- 3) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli associati, dai privati e da enti.
Inoltre, l'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti ecc.) degli associati;
- 2) contributi in ogni forma effettuati (denaro, natura, crediti ecc.) di privati;
- 3) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- 4) contributi di organismi internazionali;
- 5) donazioni e lasciti testamentari;
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

3.2 L'Associazione prevede di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

3.3 La quota associativa non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo e viene comunicata agli Associati.

ART. 4 ASSOCIATI

4.1 L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che abbiano interessi scientifici nel settore della Genetica Umana e Medica, che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l'associazione rappresenta.

4.2 L'Associazione è composta da soci Ordinari e Onorari. Ogni socio, nel rispetto del principio di democraticità cui l'Associazione si ispira, rappresenta un voto.

4.3 Possono essere soci Ordinari tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono gli scopi.

L'aspirante socio ordinario deve presentare domanda scritta al Presidente.

4.4 I soci Onorari sono personalità che hanno contribuito al progresso della Genetica Umana e Medica. Sono proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci Soci Ordinari e la loro nomina viene comunicata all'Assemblea dei Soci.

4.5 Le domande di ammissione all'Associazione vengono vagliate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro accoglimento a maggioranza semplice.

4.6 I Soci sono tenuti a pagare la quota associativa.

4.7 I Soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Per ciascun socio non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione potendo ciascuno partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi. L'adesione per tutti i soci è a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento. Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia del rapporto stesso.

L'Associazione si può dotare di strumenti elettronici con identificazione dei votanti per le votazioni delle cariche secondo modalità che vengono opportunamente comunicate a tutti i soci.

4.8 Cessano di appartenere all'Associazione:

a - i soci che inviano per lettera comunicazione di recesso (soci receduti);

b - i soci che tengono un comportamento tale da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e suoi associati (soci esclusi);

c - i soci inadempienti nel pagamento di quote da oltre ventiquattro mesi (soci decaduti)

4.9 L'esclusione per motivi di cui al precedente punto b) è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato dichiarato escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione mediante raccomandata inviata al Presidente. In sede di Consiglio Direttivo si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti; l'Assemblea ratifica l'eventuale esclusione che viene iscritta nel libro degli associati.


L'associato escluso non potrà più essere ammesso.

4.10 I soci receduti o decaduti potranno essere riammessi previa richiesta motivata e sottoscritta da due soci da inviare mediante raccomandata al Presidente. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere le quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo



- il Presidente,
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori, qualora nominato o previsto dalla legge
- il Collegio dei Proviviri
- il Comitato Scientifico

5.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

5.3 I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all'associazione.

ART. 6 – ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. E' l'organo sovrano della Associazione.

6.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio o rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario e il bilancio o rendiconto preventivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore unico o dei membri del Collegio dei Revisori, dei membri del Collegio dei Proviviri, dei membri del Comitato Scientifico;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote. Le riunioni sono tenute nella sede scelta dal Consiglio Direttivo, di norma nella sede del Congresso Nazionale. I soci che intendono avanzare proposte da inserire nell'ordine del giorno devono inoltrare domanda in forma scritta al Presidente, con la firma di almeno dieci soci.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione, è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., o e-mail con avviso di ricezione, o via fax con avviso di ricezione, o con avviso pubblicato sul sito web gestito dalla Associazione. L'avviso di convocazione è spedito o inviato, o pubblicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

6.4 L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà degli associati. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento vale quanto riportato negli specifici articoli.

6.5 Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.

6.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato o, in mancanza di delega da parte del Presidente, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che dovrà redigere il verbale della seduta, che sarà da loro sottoscritto ed approvato dall'Assemblea.

6.7 Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità'.

ART. 7 - PRESIDENTE

7.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge le funzioni a lui demandate dallo Statuto. In caso di impedimento del Presidente, le sue legali funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

7.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per tre anni e non è immediatamente rieleggibile. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

7.3 La candidatura a Presidente deve essere firmata da almeno venti soci inviata al Presidente in carica entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea che contempili all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

L'Assemblea è chiamata a votare a maggioranza semplice e a scrutinio segreto.

Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

7.4 L'elezione ha luogo un anno prima della scadenza del Presidente in carica

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali che non siano di competenza specifica di altri organi.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- la predisposizione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi soci

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

8.3 Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In questo caso il Segretario ed il Tesoriere non hanno diritto di voto. Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione.

8.4 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può procedere alla cooptazione del primo dei non eletti nel corso della precedente elezione, il quale dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

In mancanza di un socio votato, il Consiglio Direttivo può cooptare un altro socio, che resta in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta in votazione la nomina del consigliere.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

8.5 Il socio che intende candidarsi alla carica di Consigliere deve inviare comunicazione scritta, firmata da almeno dieci soci, al Presidente in carica, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea che contempili all'ordine del giorno la elezione di uno o più Consiglieri.

L'Assemblea è chiamata a votare a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti. Se non vengono formulate candidature l'Assemblea le stabilisce secondo il regolamento.

8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario almeno sette giorni prima della riunione mediante e-mail con avviso di ricezione, o via fax con avviso di ricezione, o con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Le riunioni possono essere convocate anche al di fuori della sede della Associazione e sono valide, purché vi partecipino il Presidente e almeno la metà dei Consiglieri.

8.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice

8.8 Qualora vengano in discussione problemi oggetto di valutazione da parte dei gruppi di lavoro o delle commissioni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera dopo averne sentito il parere.

Le decisioni in merito a problemi di particolare rilevanza o di pareri discordi tra il Consiglio Direttivo e le commissioni/gruppi di lavoro devono essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

8.9 Qualora si presentino particolari esigenze, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Presidente persone estranee in qualità di esperti senza diritto di voto.

8.10 Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.



Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati dall'associazione dalla sua azione od omissione.

ART. 9 - REVISORE UNICO o COLLEGIO DEI REVISORI

9.1 L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Revisore unico o un Collegio dei Revisori.

Il Revisore unico viene eletto dall'Assemblea, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori:

- è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea;
- il presidente del collegio dei revisori viene eletto dall'assemblea e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, gli altri revisori possono essere anche scelti tra i soci;
- dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori assolve il proprio mandato secondo le disposizioni del codice civile.

L'Assemblea è chiamata a votare a scrutinio segreto

ART.10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri. L'Assemblea dei soci elegge a scrutinio segreto i tre membri scegliendoli all'interno di una rosa di sei candidati proposti dal Consiglio Direttivo e scelti fra i soci in regola con la quota associativa e con una anzianità di associazione di almeno anni dieci.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione e fra l'associazione ed i soci. Esso si pronuncia anche in merito alla interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente da-gli organi sociali competenti. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmette il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. La decisione dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

ART.11 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri.

L'Assemblea dei soci elegge a scrutinio segreto i cinque membri scegliendoli all'interno di una rosa di dieci candidati proposti dal Consiglio Direttivo e scelti fra i soci in regola con la quota associativa e con una anzianità di associazione di almeno anni dieci. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ma non immediatamente, una sola volta.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmette quanto deliberato al Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con ogni altra carica sociale. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate

ART. 12 BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

12.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde un rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario ovvero un bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto entro il 30 novembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisponde con le stesse tempistiche il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Al fine di fornire idonea pubblicità al rendiconto o bilancio lo stesso dovrà rimanere depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

12.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



12.3 Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione. Vi è altresì l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'associazione, gli incarichi retribuiti.

ART. 13 - MODIFICHE di STATUTO

13.1 Le proposte di modifica di statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, oppure da almeno un terzo dei soci tramite richiesta scritta e dettagliata inviata al Presidente. In tale caso il Presidente inserisce la proposta dopo averla comunicata a tutti i soci, nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile convocata dopo il ricevimento della richiesta.

13.2 Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea, a maggioranza di due terzi dei presenti. Le modifiche statutarie proposte devono essere esplicitate nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART.14 – SCIoglimento

14.1 All'atto dello scioglimento dell'Associazione, la cui delibera assembleare segue le maggioranze di cui allo specifico articolo Modifiche di Statuto, è fatto obbligo all' Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15- NORME TRANSITORIE e FINALI

15.1 Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

15.2 Relativamente alla norma per l'elezione del Comitato Scientifico (Art. 11), se ne prevede l'applicazione secondo la seguente modalità:

- La prima elezione dei membri del Comitato Scientifico avrà luogo in occasione della prima Assemblea Ordinaria che seguirà l'entrata in vigore del presente Statuto.

15.3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al codice civile ed alle altre leggi dello Stato in materia.

l'articolo "dati" escluso "all".

una postilla approvata

R. A.

G. N.

pasulli



Copia conforme allo originale, stesa su dodici _____
intere facciate fin qui che si rilascia per uso consentito.

Roma, li 30 ottobre 2017.



Padella